



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14:2005-03 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTA** la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;
- VISTA** la Convenzione in data 6 luglio 2017, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed ACCREDIA, per l'attività di accreditamento, e successivo *Addendum* stipulato tra le medesime parti in data 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi dei citati articoli 4, 6 e 7 del richiamato d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTA** la Convenzione in data 5 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;

10

VISTO il decreto 30 settembre 2016 di abilitazione, di durata quinquennale, per lo svolgimento delle funzioni di verifica di parte terza, secondo la citata normativa tecnica e regolamentare, a favore dell'Organismo di Ispezione NORMATEMPO ITALIA S.r.l. con sede legale in Corso Trapani, 25 – 10139 Torino (TO);

VISTO il decreto direttoriale del 13 luglio 2017 che all'articolo 1, comma 3, dispone che gli Organismi di ispezione titolari di abilitazione con scadenza nelle annualità successive al 2017, devono produrre la documentazione in conformità alla direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002, implementata sulla base dei criteri stabiliti dalla Guida CEI 0-14:2005-03 e relativi allegati, entro il 30 giugno 2018;

CONSIDERATO che con decreto direttoriale del 21 dicembre 2018 il termine di consegna della documentazione richiesta con decreto direttoriale del 13 luglio 2017 è stato differito al 31 gennaio 2019;

CONSIDERATO che l'Organismo NORMATEMPO ITALIA S.r.l., convocato presso la sede ministeriale il 17 febbraio 2020 con nota dell'11 febbraio 2020, da questa Direzione Generale al fine di verificare l'interesse nel continuare ad operare ai sensi del d.P.R. n. 462/2001, è risultato assente;

VISTA la nota protocollo Mise n. 110004 del 27 aprile 2020, con la quale, tenuto conto del mancato rispetto di quanto disposto dal dd 13 luglio 2017, art. 1, comma 3, questa Direzione Generale ha chiesto una dichiarazione del mantenimento dell'interesse nel continuare ad operare ai sensi del d.P.R. n. 462/2001 e la trasmissione entro 15 gg della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti in conformità alla Direttiva 11 marzo 2002 implementata sulla base dei criteri stabiliti dalla Guida CEI 0-14:2005-03 e relativa normativa tecnica, necessari al mantenimento dell'abilitazione rilasciata il 30 settembre 2016;

CONSIDERATO che la documentazione chiesta con la nota di cui al punto precedente non è stata mai acquisita da questa Autorità non consentendo alla medesima la valutazione del mantenimento dei requisiti necessari per poter operare ai sensi del d.P.R. n. 462/2001 da parte dell'Organismo;

CONSIDERATO che l'Organismo di Ispezione NORMATEMPO ITALIA S.r.l., ad oggi, non ha inviato Domanda di Accreditamento presso Accredia;

VISTA la sospensione di 6 mesi, per lo svolgimento delle funzioni di verifica di parte terza, secondo la citata normativa tecnica e regolamentare, adottata con decreto del 28 maggio 2020, a favore dell'Organismo di Ispezione NORMATEMPO ITALIA S.r.l. con sede legale in Corso Trapani, 25 – 10139 Torino (TO), che prevede la revoca del titolo abilitativo nel momento in cui il predetto Organismo, dal giorno successivo la scadenza della sospensione, non presenti la documentazione necessaria a comprovare il mantenimento dei requisiti necessari per poter operare ai sensi del d.P.R. n. 462/2001;

TENUTO CONTO che dall'adozione del decreto di sospensione ad oggi, non è stata data alcuna evidenza a questa Direzione Generale del mantenimento dei requisiti necessari per poter operare ai sensi del d.P.R. n. 462/2001 da parte dell'Organismo;



RITENUTO di dover procedere alla revoca del titolo abilitativo rilasciato in data 30 settembre 2016 in favore dell'Organismo di Ispezione NORMATEMPO ITALIA S.r.l.;

DECRETA

Articolo 1

1. L'abilitazione rilasciata in data 30 settembre 2016 con scadenza il 29 settembre 2021 a favore dell'Organismo di Ispezione NORMATEMPO ITALIA S.r.l. con sede legale in Corso Trapani, 25 – 10139 Torino (TO), è revocata a partire dalla data di adozione del presente decreto.

Articolo 2

1. Il presente Decreto, è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico

Roma, lì



IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Loredana Gulino